

Massima numero 307 del 15 novembre 2017

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Architetto Pietro Carlo Pellegrini - Ricostruzione scuola media "Lorenzini". Procedura aperta per l'affidamento del S.I.A. di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 291.671,00; S.A.: Comune di Jesi.

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Domanda di partecipazione — Mancanza di sottoscrizione autografa — Soccorso istruttorio — Esclusione — Legittimità

L'esclusione dell'RTP arch. Pietro Carlo Pellegrini-AICE Consulting srl è conforme alla vigente disciplina di settore. Attualmente non sussiste uniformità di indirizzi interpretativi circa l'ammissibilità del soccorso istruttorio in caso di mancata sottoscrizione autografa della domanda o di altra dichiarazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara e tuttavia, nel caso di specie, l'istante — pur ammesso alla regolarizzazione della documentazione presentata — non avendo fornito alla Stazione appaltante alcun riscontro nel termine previsto è stato legittimamente escluso dalla gara. La sottoscrizione dell'offerta tecnica si configura, nel nostro ordinamento giuridico, come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, essendo finalizzata a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta e pertanto la sua assenza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della *lex specialis*.